

**Insegnamento di informatica – attribuzione ai soli docenti della classe di concorso A042 –
accoglimento della domanda cautelare.**

La domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è assistita dal fumus boni juris con particolare riferimento ai dedotti profili di irragionevolezza, in relazione all'abbinamento effettuato tra l'insegnamento di informatica e le classi di concorso relative ad insegnanti di trattamento testi, stenografia e dattilografia con le note impuginate (nota ministeriale n. 1348 del 21 aprile 2010 - con riferimento alle tabelle di abbinamento degli insegnamenti con le classi di concorso, nella parte in cui consentono l'insegnamento dell'informatica anche agli abilitati ad altre classi di concorso tra cui la A075 e A076, A047, A049, A034 - successivamente modificata dalla nota ministeriale n. 4968 dell'11 maggio 2010 e dalla nota ministeriale n. 5358 del 25 maggio 2010).

N. 03588/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 06218/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6218 del 2010, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso, con domicilio eletto presso Domenico Naso in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in pers. del Min. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Roma, in via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

**ATTRIBUZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELL'INFORMATICA AI SOLI DOCENTI DELLA
CLASSE DI CONCORSO A042.**

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2010 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori Domenico Naso per i ricorrenti e l'avv.to dello Stato Fabrizio Fedeli;

Considerato che, ad un primo esame, la domanda cautelare è assistita dal fumus boni juris con particolare riferimento ai dedotti profili di irragionevolezza, in relazione all'abbinamento effettuato tra l'insegnamento di informatica e le classi di concorso relative ad insegnanti di trattamento testi, stenografia e dattilografia con le note impuginate;

Considerato che per la parte d'interesse, va, ad un primo esame, riconosciuto il valore provvedimentale alle note censurate;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare in parte qua, ai fini del riesame da parte dell'amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. III bis, accoglie al domanda cautelare nei limiti specificati in motivazione, ai fini del riesame.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2010